

1200

Il registro, che tutti e quattro gli sposi sono del valore complessivo di lire due mila.

Di essi la suddetta futura sposa Giuseppa Coricanti avrà la proprietà e il possesso dal giorno della celebrazione del matrimonio in poi X

1° una casa di due vani a pianterreno con tutti i suoi accessori e pertinenze, tutto insieme e niente escluso, sita in Reibera via S. Zuzello N° 17 e via Cendimolo N° 11, confinante con dette due vie, con casa degli eredi di Carmelo Quattararo di due lati, del valore, agli effetti della tassa di registro di lire mille, notata nel catasto fabbricati all'artico 1710 sotto nome di Coricanti Paolo e Leonardo, coll'impugnabile complessivo di L. 24 cioè di L. 12 per ciascuna delle due case.

Soggetta alla sola fondazione. Della suddetta casa di due vani con accessori la futura sposa avrà pure la proprietà e il possesso dal giorno della celebrazione del matrimonio in poi, però i dotanti si riservano ambedue espressamente il diritto di coabitare con gli sposi nella stessa casa durante loro vita naturale.

olimpis

1000

2000

2° ed infine un'altra casa, edificata in tempo di due vani a pianterreno, come risulta dal catasto fabbricati, oggi ridotta ad un solo vano, e di quattro vani a piano primo, sita in Reibera via del Murata N° 18 e 20, confinante da due lati con casa degli eredi di Antonino Bricolo e dagli altri lati con due vie pubbliche, del valore agli effetti della tassa di registro di lire mille, notata nel catasto fabbricati di Reibera all'art. 1710 sotto nome di Paolo Carmelo fu Francesco, coll'impugnabile complessivo di L. 12.

Soggetta alla sola fondazione. Della suddetta casa la futura sposa avrà la proprietà dal giorno della celebrazione del matrimonio e il materiale possesso da quello della morte di ambedue i dotanti, che se ne riservano l'usufrutto durante loro vita naturale. In conseguenza della superiore costituzione, i dotati costoro si spogliano di ogni diritto, ragione ed azione, che hanno e vantano sui suddetti immobili, dei quali investono o surrogano nel più ampio e valido modo di unire a tutte le relative atti.

L. 200

1000
L. 2000